



Regolamento della Specializzazione forense dell'Avvocato Penalista istituita dall'Unione delle Camere Penali Italiane

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e per il mantenimento del titolo di **Penalista Specializzato U.C.P.I.**

Art. 2 – Il Titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. attesta la preparazione tecnica dell'avvocato, che, all'esito del percorso formativo disciplinato dal presente regolamento, ha acquisito e mantenuto una specifica capacità di utilizzazione degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento, unitamente alle conoscenze più avanzate nei campi del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie.

2. La Giunta tiene l'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.

Art. 3 – Requisiti per il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Gli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno quattro anni possono accedere alla Scuola di Alta Formazione per l'Avvocato Penalista disciplinata dal Capo II del Titolo III del Regolamento delle Scuole dell'Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le modalità ivi previste, e conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. in seguito al superamento con esito positivo dell'esame finale di specializzazione disciplinato dall'art. 18 del citato Regolamento.

2. La commissione d'esame è formata dal Direttore della Scuola nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista, o da un suo delegato, e da quattro componenti designati dal Direttore su indicazione del Comitato di Gestione della Scuola, o, nell'ipotesi di frequenza della Scuola di alta formazione per l'avvocato penalista presso una sede decentrata, dell'organo di gestione di quest'ultima.



3. Con le medesime modalità sono designati quattro componenti supplenti, che interverranno in caso di impedimento del componente effettivo.
4. Ciascuno dei cinque componenti della commissione esprime il proprio voto in ogni singola prova in decimi.
5. In attesa del complessivo riordino della materia dell'ordinamento forense, l'esame finale si articola obbligatoriamente in due prove scritte ed in un successivo colloquio orale, cui accedono esclusivamente coloro che abbiano superato con esito positivo le prove scritte.
6. L'esito dell'esame è da ritenersi positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 35/50 in ogni prova, scritta e orale.
7. All'esito positivo dell'esame finale consegue il rilascio del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. e l'iscrizione nell'Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. tenuto dalla Giunta U.C.P.I.

Art. 4 – Requisiti per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.

1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo e fino alla adozione da parte del C.N.F. del regolamento sulla formazione continua specialistica, a curare il proprio aggiornamento professionale specialistico mediante la partecipazione alle iniziative di formazione specialistica previste dal Regolamento delle Scuole U.C.P.I. o ad altre iniziative di formazione specialistica nelle materie del diritto penale, del diritto processuale penale e materie ausiliarie, promosse, organizzate o accreditate da parte dei Consigli dell'Ordine territoriali o del Consiglio Nazionale Forense.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
3. Salvo gli esoneri contemplati dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ogni iscritto all'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. deve conseguire nel triennio almeno n.90 crediti formativi nel settore penale, processuale penale e materie ausiliarie. Di essi almeno n.20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno solare ed almeno n.15 nel triennio devono concernere l'ordinamento professionale e la deontologia. I crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri indicati nel Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F..



4. Il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. è inoltre subordinato alla prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore penale. A tal fine sarà necessario dar prova della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.

5. La verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento del titolo è rimessa al Direttore ed al Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista, previo eventuale parere della Camera Penale competente per territorio. La Giunta, su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione, provvede a deliberare la cancellazione dall'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. e la revoca del titolo laddove l'iscritto non abbia, nel corso del triennio precedente, soddisfatto i requisiti minimi di formazione continua specialistica o non abbia dato prova dell'esercizio continuativo della professione nel settore prescelto.

Art. 5 – Obbligo di informazione

1. Il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. obbliga l'avvocato a darne divulgazione, esplicitandolo nella carta intestata, nei biglietti da visita ed in generale in tutti gli strumenti atti alla comunicazione, ed a fornirne compiuta informazione al cliente, anche mediante l'espressa indicazione nel mandato professionale.

2. Nei citati strumenti di comunicazione è vietato l'uso del titolo di "specialista" o "specializzato" o di espressioni che indichino comunque una particolare competenza in altri settori del diritto, salvo che il titolo sia previsto dalla legge e regolarmente conseguito.

3. L'inadempimento di tali obblighi può comportare, in ragione della sua gravità, la cancellazione dall'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I., a seguito di decisione adottata dalla Giunta, anche su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista o dei Presidenti delle Camere Penali territoriali.



Art. 6 – Regime transitorio

1. Gli avvocati che godono di un'anzianità di iscrizione all'albo pari ad almeno venti anni al momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l'iscrizione nell'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo, previa autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e assolutamente prevalente in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.
2. Gli avvocati che godono di un'anzianità di iscrizione all'albo pari ad almeno quindici anni al momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l'iscrizione nell'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo laddove dimostrino di aver esercitato l'attività forense in maniera continuativa ed assolutamente prevalente nel settore penale, indicando la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta udienze ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad esclusione delle udienze di mero rinvio; di esse non più di cinque ogni anno possono essersi svolte dinanzi ai Giudici di Pace.
3. Per gli avvocati iscritti al foro di L'Aquila, la continuità e il numero di udienze negli ultimi cinque anni non dovranno essere attestate con riferimento all'anno 2009.
4. Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e processualpenalistiche possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l'iscrizione nell'elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti.
5. Competente a valutare e deliberare le domande di iscrizione è la Giunta U.C.P.I., anche per il tramite di una propria commissione, e previo parere espresso dalla Camere Penale competente per territorio.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento operano le disposizioni del Regolamento delle Scuole U.C.P.I., in quanto applicabili.